



20753/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARA GRAZIOSI - Presidente -

Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -

Dott. ANTONELLA PELLECCIA - Rel. Consigliere -

Dott. PAOLO PORRECA - Consigliere -

Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI - Consigliere -

Oggetto

RESPONSABILITA'
CIVILE GENERALE

Ud. 18/05/2021 - CC

Cass. 20753

R.G.N. 13400/2020

Rep.

FN

Q

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 13400-2020 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)
(omissis);

- ricorrente -

contro

(omissis) , in persona della
titolare pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis)
(omissis), (omissis) ;

- controricorrente -

Am

avverso la sentenza n. 676/2019 della CORTE D'APPELLO di
L'AQUILA, depositata il 12/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONELLA PELLECCIA.



Rilevato che:

1. (omissis) convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Vasto la (omissis) al fine si sentir accertare la responsabilità della concessionaria per i vizi dell'autovettura acquistata e la conseguente condanna alla restituzione dell'importo pagato a titolo di corrispettivo nonché il rimborso delle spese sostenute per riportare il veicolo dalla Romania all'Italia.

Espose che, mentre si trovava in Romania, l'autovettura si incendiò a causa di un cortocircuito del motorino di avviamento; che, la concessionaria, immediatamente contattata chiese il rimpatrio dell'auto per ispezionarla, ed una volta riportata ^{l'auto in} Italia assicurò il proprietario proponendogli la sostituzione del veicolo con un'altra vettura senza tuttavia raggiungere un accordo per responsabilità della concessionaria stessa.

Si costituì in giudizio la (omissis) chiedendo il rigetto della domanda in mancanza di prove circa la causa dell'incendio. Osservò altresì che sul mezzo erano state apportate alcune modifiche, tra cui l'installazione di un caricatore CD alimentato dalla batteria a motore, e che tali manomissioni dovevano ritenersi causa dell'incendio.

Istruita la causa in via documentale, il Tribunale di Vasto rigettò la domanda condannando il (omissis) al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta. Il giudice ritenne che l'attore non aveva fornito alcuna prova circa la riconducibilità dell'incendio ad un vizio occulto dell'autovettura.

Avverso tale decisione (omissis) ha proposto appello lamentando la violazione delle norme sul riparto dell'onere della prova nonché l'illogicità della motivazione per non aver il Tribunale ammesso, in quanto ininfluyente, il capitolo di prova relativo al riconoscimento, da parte della concessionaria, della responsabilità per i vizi dell'autovettura.

2. La Corte d'Appello dell'Aquila, con sentenza n. 676/2019 del 12 aprile 2019, a conferma della sentenza di primo grado, ha rigettato l'appello proposto dal ^(omissis) condannandolo al pagamento delle spese.

3. Avverso tale decisione ^(omissis) propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Resiste la ^(omissis) con controricorso illustrato da memoria.

Considerato che:

4.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta “violazione degli artt. 2687 e 1512 c.c. – omessa pronuncia - difetto di motivazione – omesso esame di un fatto decisivo”. La Corte d'Appello avrebbe errato nel ritenere non raggiunta dal Mitrea la prova certa ed obiettiva circa cause dell'incendio. Inoltre il giudice di merito avrebbe illegittimamente sollevato controparte dall'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 co. 2 c.c., la responsabilità della manomissione nella causazione dell'incendio.

9 4.2 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. Att. – omesso esame di un fatto decisivo – nullità della sentenza. Si duole della illogicità e della carenza di motivazione della sentenza nella parte in cui non ha ammesso, ritenendolo influente, il capitolo di prova relativo alla proposta della concessionaria di sostituzione dell'autovettura danneggiata con altro mezzo.

5. I motivi, congiuntamente esaminati per la loro intrinseca connessione, sono inammissibili poiché le doglianze si risolvono in una richiesta di valutazione dei fatti di causa, rientrante nel sovrano apprezzamento del giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità.

La Corte di cassazione, invero, non è legittimata a compiere una rivalutazione degli atti processuali, dei fatti o delle prove, potendo

soltanto
~~piuttosto~~ controllare che la motivazione della sentenza oggetto di impugnazione sia lineare e scevra di vizi logico giuridici.

— si nota ad abundantiam —
Il ricorso è altresì inammissibile per violazione dell'art 366 n. 6 c.p.c. Tale articolo stabilisce che il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda ed il successivo art 369 co. 2 precisa che insieme al ricorso debbano essere depositati "a pena di improcedibilità" i documenti sui quali il ricorso si fonda. La *ratio* delle suddette previsioni riposa nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo di ricorso senza dover procedere all'esame dei fascicoli d'ufficio o di parte (cass. sez. III, n. 86 del 10 gennaio 2012), non potendosi affidare al giudice di legittimità il compito di svolgere un'attività di ricerca negli atti (cfr. cass. sez. III n. 4201 del 22 febbraio 2010).

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

6.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della

controricorrente che liquida in complessivi Euro 5.000 oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione in data 18 maggio 2020.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi



20 LUG. 2021

Il Funzionario Cancelliere

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA